



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 62/2026/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi e Responsabili uffici elettorali di
Africo, Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo e Villa San Giovanni

Loro sedi

Al sig. Direttore Generale
dell'A.S.P. di Reggio Calabria

OGGETTO: Elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026.

- 1 - Voto domiciliare per elettori con disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
- 2 - Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità.

Nomina funzionari medici per rilascio certificazioni sanitarie.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

In vista dello svolgimento della elezione suppletiva di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026 si forniscono le indicazioni in merito alle modalità di voto degli elettori di cui all'oggetto.

1 - Voto domiciliare

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori *“affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile”* anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli *“affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione”*.

Tali disposizioni si applicano, per l'elezione suppletiva in oggetto, nel caso in cui gli elettori richiedenti, oltre che essere iscritti in una sezione elettorale del collegio uninominale, dimorino nella stessa porzione di territorio comunale ricompresa nell'ambito del collegio uninominale medesimo

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco/Commissario del proprio Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 18 agosto e lunedì 7 settembre 2026**. Tale ultimo termine (7 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli Organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si sensibilizza, perciò, **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito (AVD).

2 - Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità

L'art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che nei giorni delle elezioni i Comuni possano organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Inoltre, a tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Pertanto, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori con disabilità.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune e dello stesso Collegio, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi poi dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti la consultazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 24 a sabato 26 settembre 2026**, l'Azienda sanitaria locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori con disabilità.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale vorrà richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati, sensibilizzandoli in ordine all'esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

* * *

Per il rilascio delle prescritte certificazioni o attestazioni mediche per l'esercizio del diritto di voto delle categorie di elettori indicate in oggetto, **si invita, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a disporre con la massima urgenza** per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune in indirizzo, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I Sindaci ed i Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di cui trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)



Firmato digitalmente da:
FRANCESCO SILVIO CAMPOLO
Ministero dell'Interno/97149560589
Firmato il 12/08/2026 12:57
Seriale Certificato: 7285795164677591549
Valido dal 26/02/2025 al 03/04/2032
Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale